



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

ORIGINALE

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
del 29/01/2014 n. 10

(CON POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA)

Oggetto : MODIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E DELLA DELIBERA DI GIUNTA N. 65/2012.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventinove** del mese di **gennaio** alle ore **16:00**, nella sala allo scopo destinata, il **Commissario Prefettizio Clemente Di Nuzzo**, per la gestione del comune di Santarcangelo di Romagna, con l'assistenza del **Segretario Generale Alfonso Pisacane**, assunti i poteri della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs n. 267/2000, procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Vista la "Regolamentazione del traffico veicolare nelle zone a traffico limitato" approvata con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 03/04/2013 (che ha abrogato la precedente normativa) e successivamente modificata con delibere commissariali (coi poteri di Giunta) n. 34 del 28/08/2013, n. 56 del 31/10/2013 e n. 80 del 17/12/2013;

Atteso che, per agevolare quelle famiglie che hanno necessità di accompagnare i propri figli al di sotto degli otto anni fino all'abitazione dei nonni paterni o materni residenti nella zona a traffico limitato oppure, analogamente, per i nonni che devono riaccompagnare a casa i propri nipoti residenti all'interno della medesima zona, si rende necessario integrare il predetto regolamento con l'istituzione di un nuovo articolo 9 bis, così formulato:

"9-bis – Permessi per visite nonni – nipoti

- 1. I soggetti che hanno necessità di accompagnare i propri figli di età inferiore ai dieci anni presso l'abitazione dei nonni paterni o materni residenti all'interno della Zona a Traffico Limitato possono chiedere un permesso gratuito con validità annuale, rinnovabile, sul quale possono essere indicate al massimo due targhe.
Analogha procedura si applica ai nonni che necessitano di riaccompagnare a casa i propri nipoti di età inferiore ai dieci anni residenti all'interno della medesima Zona a Traffico Limitato.*
- 2. Tali permessi consentono in qualsiasi fascia oraria l'accesso, il transito, la fermata e la sosta massima di 15 minuti (da segnalare con disco orario od altra indicazione scritta)."*

Stabilito, altresì, di recepire con l'occasione anche alcune sollecitazioni in materia pervenute dalle locali associazioni di categoria, riguardanti, in particolare, la formulazione degli articoli 11, comma 10, e 12, comma 1;

Valutato, pertanto, di modificare come segue i testi dei richiamati articoli del regolamento:

Art. 11 Permessi di lavoro

- 10. Dalle ore 8,00 alle ore 20,00, in caso di intervento occasionale da parte di imprese artigianali e/o di servizio all'interno della Zona a Traffico Limitato "C", il conducente/proprietario del veicolo può regolarizzare tali accessi entro 72 (settantadue) ore dall'ingresso nella zona a traffico limitato, comunicando in forma scritta o telematica alla Polizia Municipale la targa del veicolo, il giorno e l'orario di accesso e la sua motivazione, ed allegando obbligatoriamente un documento di valore legale attestante l'avvenuto intervento e il pagamento della prestazione e/o del diritto di chiamata da parte dell'utente finale. Rimane ferma la possibilità per tali imprese di munirsi di altro permesso di transito e sosta rilasciato dall'ufficio permessi ZTL (c/o*



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

Polizia Municipale) o dal parcometro abilitato al rilascio automatico di permessi (che si trova in via De Bosis, angolo via Battisti).

Art. 12

Permessi per titolari di attività all'interno delle Zone a Traffico Limitato

- 1. I titolari di attività commerciali, artigianali, museali, pubblici esercizi o studi professionali ubicati nelle Zone a Traffico Limitato possono chiedere uno speciale permesso gratuito che consente, nelle fasce orarie previste, l'accesso, il transito, la fermata e la sosta per un tempo massimo di un'ora, limitatamente alla Zona a Traffico Limitato in cui è sita l'attività. Tali permessi, ove non diversamente previsto, hanno validità legata al perdurare delle condizioni di rilascio, nel senso che cessano di avere validità solo quando il titolare cessa o cede a qualunque titolo l'attività; di conseguenza tali permessi non devono essere più rinnovati e quelli riportanti una data di scadenza devono considerarsi sempre validi fino al perdurare delle condizioni di rilascio, senza necessità di compiere operazioni di convalida o di rinnovo.*

Ritenuto pertanto di dover procedere all'integrazione del suddetto regolamento;

Valutato, infine, di modificare le precedenti delibere commissariali n. 34 del 28/08/2013, n. 56 del 31/10/2013 e n. 80 del 17/12/2013 (adottate coi poteri di Giunta), prevedendo opportune disposizioni finalizzate alla funzionalità degli organi di governo dell'Ente;

Visto il relativo parere di regolarità tecnica: **favorevole**, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (allegato all'originale del presente atto);

Con i poteri della Giunta, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

DELIBERA

1. di integrare, per i motivi esposti in premessa, la "Regolamentazione del traffico veicolare nelle zone a traffico limitato", come in premessa indicato;
2. di dare atto che il testo del regolamento, così come modificato, risulta allegato sub "A" alla presente delibera;
3. di modificare il punto 5 della delibera n. 65 del 25/7/2012 avente ad oggetto "Abbonamento city park. Definizione criteri di rilascio" come segue:

5) i veicoli dell'Amministrazione Comunale e delle altre Pubbliche Amministrazioni, delle Forze di Polizia, di soccorso pubblico, di aziende incaricate di un pubblico servizio, i veicoli a servizio degli organi di governo dell'Ente (Artt. 39 e 47 Tuel) e di assistenza agli stessi (artt. 90 e 97 Tuel), nell'esercizio delle proprie funzioni, possono sostare liberamente nei parcheggi a pagamento delimitati con strisce blu.



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

Il Commissario Prefettizio
Clemente Di Nuzzo

Il Segretario Generale
Alfonso Pisacane



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

- Art. 1 – Individuazione della Zona a Traffico Limitato
- Art. 2 – Regolamentazione generale della circolazione
- Art. 3 – Fasce orarie
- Art. 4 – Permessi per autoveicoli di persone residenti
- Art. 5 – Permessi per autoveicoli di persone proprietarie di immobile
- Art. 6 – Permessi per autoveicoli di persone domiciliate
- Art. 7 – Permessi per motocicli e ciclomotori
- Art. 8 – Fruitori di garage
- Art. 9 – Permessi per assistenza domiciliare a privati
- Art. 9 bis – Permessi per visite nonni - nipoti
- Art. 10 – Veicoli al servizio di persone esercenti una professione sanitaria o l'assistenza domiciliare e dei religiosi
- Art. 11 – Permessi di lavoro
- Art. 12 – Permessi per titolari di attività all'interno delle Zone a Traffico Limitato
- Art. 13 – Strutture ricettive ubicate all'interno della Zona a Traffico Limitato
- Art. 13 bis – Permessi per veicoli al servizio delle persone portatrici di handicap
- Art. 14 – Permessi temporanei di circolazione
- Art. 15 – Forma, composizione e rilascio dei contrassegni per le Zone a Traffico Limitato
- Art. 16 – Scadenza, revoche, sospensioni
- Art. 17 – Norme generali di comportamento ed obblighi dei titolari di permesso
- Art. 18 – Matrimoni, funerali e cerimonie religiose
- Art. 19 – Veicoli di operatori commerciali su area pubblica
- Art. 20 – Sagre, fiere, mercati e altre manifestazioni
- Art. 21 – Regolamentazione accessi
- Art. 22 – Sanzioni
- Art. 23 – Norme finali e transitorie



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

Art. 1

Individuazione della Zona a Traffico Limitato

1. Nell'area sotto indicata è istituita una Zona a Traffico Limitato nella quale la circolazione stradale, ovvero l'accesso, il transito, la fermata e la sosta dei veicoli a motore è regolamentata dal presente regolamento:

Zona "A"

- Via Giacomo Matteotti
- Via Cavour
- Via e Piazzetta R. Molari
- Via Don Giovanni Minzoni

Zona "B"

- Piazza Ganganelli
- Vicolo Del Forno

Zona "C"

L'insieme delle vie, piazze, piazzette e strade comunque denominate site all'interno del centro storico "alto" con accesso dalle seguenti zone:

- Via C. Battisti
- Via P. Cervese
- Via Del Platano
- Via Beato G. R. Malatesta
- Via della Rocca Malatestiana

L'accesso da Via C. Battisti è soggetto a speciale regolamentazione, come specificato dal successivo art. 3.

Zona "D"

- Via Volturmo
- Vicolo Denzi
- Vicolo Di Bruséd

Art. 2

Regolamentazione generale della circolazione

1. Nella Zona a Traffico Limitato delimitata nel precedente articolo 1 vige, nei confronti di tutti i veicoli a motore, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi, il divieto permanente (0-24) di circolazione, ovvero di accesso, transito, fermata e sosta con rimozione coatta.
2. In deroga alle disposizioni contenute nel precedente comma 1, possono essere accordati ad alcune categorie di veicoli e/o di utenti della strada, permessi di circolazione subordinati a speciali condizioni e cautele così come indicato nei successivi articoli. Tali permessi si dividono in base alle Zone a Traffico Limitato a cui si riferiscono ed alle categorie di utenti interessati alla circolazione.
3. In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 1 è sempre consentito l'accesso, il transito, la fermata e la sosta dei:



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

- veicoli appartenenti alle Forze di Polizia;
 - veicoli adibiti al soccorso pubblico;
 - veicoli al servizio delle persone invalide purché muniti dell'apposito contrassegno rilasciato ai sensi dell'art. 188 del Codice della strada;
 - veicoli appartenenti ad una qualsiasi pubblica amministrazione;
 - veicoli appartenenti ad aziende incaricate di un pubblico servizio (a titolo esemplificativo acqua, luce, gas, telefono, nettezza urbana, trasporto salme, informazione e accoglienza turistica) nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - veicoli espressamente autorizzati a raggiungere locali appartenenti all'amministrazione comunale o incaricati dalla stessa allo svolgimento di attività all'interno della Zona a Traffico Limitato;
 - veicoli espressamente autorizzati per il trasporto valori al servizio di Istituti di Credito ovvero veicoli al servizio degli istituti di vigilanza;
 - il veicolo utilizzato per il trasporto del feretro fino alle Chiese ubicate all'interno delle zone a traffico limitato;
 - veicoli privati utilizzati in situazioni particolari (adempimento di un dovere, facoltà legittima, stato di necessità, legittima difesa) che possono essere a posteriori regolarizzati, previa comunicazione giustificativa.
4. In caso di manifestazioni culturali, musicali, sportive o di altra natura, l'ufficio comunale che autorizza lo svolgimento della manifestazione può altresì consentire l'accesso, il transito, la fermata e la sosta di veicoli a motore all'interno della Zona a Traffico Limitato, in deroga alle disposizioni contenute nella presente regolamentazione, dandone comunicazione alla Polizia Municipale, completa del numero di targa del veicolo; copia dell'autorizzazione deve essere esposta su ogni veicolo.
5. I veicoli adibiti a servizio di piazza (taxi) sono ammessi ad accedere nelle Zone a Traffico Limitato e a fermarsi per consentire la salita e la discesa dei clienti nonché sostare solo negli appositi spazi individuati dall'Amministrazione Comunale.
6. I veicoli adibiti a noleggio con conducente sono ammessi ad accedere nelle Zone a Traffico Limitato e a fermarsi per consentire la salita e la discesa dei clienti.
7. All'interno delle Zone a Traffico Limitato è consentita la circolazione soltanto ai veicoli di peso complessivo a pieno carico non superiore alle 7,5 tonnellate.
8. All'interno della Zona a Traffico Limitato "C" è vietata la sosta per chiunque in Via Zuppa, Via Bellaere, Via Della Cella e Via Cesare Battisti.

Art. 3

Fasce orarie

1. La circolazione all'interno delle Zone a Traffico Limitato "A" e "B" è consentita solamente nelle seguenti fasce orarie:
- a) per tutto il periodo dell'anno in cui è in vigore l'ora legale:
 - dalle ore 6.30 alle ore 9.00
 - dalle ore 12.30 alle ore 16.00
 - dalle ore 19.00 alle ore 20.30



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

- b) per tutto il periodo dell'anno in cui è in vigore l'ora solare:
 - dalle ore 12.30 alle ore 15.00
 - dalle ore 19.00 alle ore 9.00
- 2. In Via C. Battisti vige il divieto di sosta permanente. L'accesso, il transito, la fermata e la sosta sono consentiti solo per il tempo strettamente necessario al trasbordo dei passeggeri o alle operazioni di carico e scarico, all'interno delle seguenti fasce orarie:
 - a) per tutto il periodo dell'anno in cui è in vigore l'ora legale:
 - dalle ore 6:30 alle ore 9.00
 - dalle ore 12.30 alle ore 16.00
 - b) per tutto il periodo dell'anno in cui è in vigore l'ora solare:
 - dalle ore 12.30 alle ore 15.00
 - dalle ore 19.00 alle ore 9.00.

Art. 4

Permessi per autoveicoli di persone residenti

- 1. Alle persone fisiche anagraficamente residenti in una delle Zone a Traffico Limitato di cui al precedente articolo 1 può essere accordato un particolare permesso per la circolazione:
 - a. Zone a Traffico Limitato "A" e "B":

Le persone residenti in tali Zone possono chiedere uno speciale permesso (gratuito) che consente ai veicoli di proprietà, nelle fasce orarie previste, l'accesso, il transito, la fermata e la sosta per un tempo massimo di un'ora.

Possono altresì chiedere:

 - per un massimo di due autoveicoli di proprietà di un componente della famiglia permessi di sosta gratuiti negli spazi delimitati da strisce blu;
 - b. Zone a Traffico Limitato "C" e "D":

Le persone residenti in tali zone possono chiedere:

 - per un massimo di due autoveicoli di proprietà di un componente della famiglia, permessi di sosta gratuiti che consentono la circolazione e la sosta;
 - dal terzo autoveicolo di proprietà di un componente della famiglia in poi, un permesso che consente soltanto l'accesso, il transito, la fermata e la sosta per un tempo massimo di un'ora (gratuito).
- 1 bis. Le persone residenti nella zona "C" possono accedere da qualunque varco senza alcuna limitazione oraria.
- 2. Per le persone residenti in Via C. Battisti, compresa nella zona "C", il permesso per il terzo autoveicolo è limitato all'accesso, al transito, alla fermata e alla sosta, per un tempo massimo di un'ora, lungo il tratto di strada Via Battisti/Via Ruggeri/Via Porta Cervese.
- 3. Alle persone fisiche anagraficamente residenti in strada limitrofa alla Zona a Traffico Limitato "D" (Via Volturmo, Vicolo Denzi, Vicolo di Bruséd) e aventi secondo ingresso, inteso quale accesso diretto all'appartamento di residenza, in tali vie, può essere unicamente rilasciato un permesso a scelta delle stesse, o per la zona di residenza ("A" o "C") o per l'ingresso secondario di cui sopra ("D"). Il possesso di un permesso esclude la possibilità di ottenere l'altro. Tali disposizioni non si applicano per i residenti in Via C. Battisti che decidono di avvalersi delle



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

possibilità previste dal comma 2.

4. Alle persone residenti che hanno in dotazione esclusivamente veicoli intestati ad Aziende possono essere rilasciati permessi per residenti di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Alle persone residenti che utilizzano anche autoveicoli intestati ad Aziende, oltre a veicoli di proprietà, possono essere rilasciati per questi ultimi esclusivamente permessi di lavoro che consentono accesso, transito, fermata e sosta per un tempo massimo di un'ora, a pagamento in base alle norme previste dagli articoli 11 e 12.
6. Alle famiglie residenti nelle Zone a Traffico Limitato che utilizzano esclusivamente autoveicoli intestati ad altri soggetti si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
7. I permessi di cui al presente articolo, ove non diversamente previsto, hanno validità legata al perdurare delle condizioni di rilascio.

Art. 5

Permessi per autoveicoli di persone proprietarie di immobile

1. Ai proprietari di immobili all'interno di una delle Zone a Traffico Limitato, purché ne abbiano la piena ed esclusiva disponibilità, può essere accordato un particolare permesso per la circolazione:
 - a. Zone a Traffico Limitato "A" e "B":

Le persone proprietarie di immobili possono chiedere uno speciale permesso (gratuito, validità triennale) che consente agli autoveicoli di proprietà, nelle fasce orarie previste, l'accesso, il transito, la fermata e la sosta per un tempo massimo di un'ora;
 - b. Zone a Traffico Limitato "C" e "D":

Le persone proprietarie di immobili possono chiedere:

 - uno speciale permesso (gratuito, validità triennale) che consente agli autoveicoli di proprietà l'accesso, il transito, la fermata e la sosta per un tempo massimo di un'ora;
 - un permesso di circolazione e sosta per un tempo massimo di un'ora per un autoveicolo di proprietà (a pagamento, validità annuale, semestrale, trimestrale o mensile); le persone fisiche residenti fuori provincia possono inoltre chiedere che il permesso indichi più veicoli, fino ad un massimo di tre.
2. Possono essere rilasciati permessi con le modalità di cui al comma 1 anche alle persone fisiche proprietarie di immobile che utilizzano esclusivamente autoveicoli di proprietà di aziende.

Art. 6

Permessi per autoveicoli di persone domiciliate

1. Alle persone fisiche domiciliate in una delle Zone a Traffico Limitato può essere rilasciato un permesso provvisorio di durata massima di mesi dodici, rinnovabile. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, con l'eccezione della durata di validità del permesso.
2. Il soggetto richiedente deve dimostrare l'utilizzo dell'immobile tramite presentazione di denuncia di cessione di fabbricato, di contratto di locazione o comodato. In caso di rinnovo dovrà essere presentata apposita dichiarazione del soggetto proprietario dell'immobile attestante



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

l'effettivo utilizzo.

Art. 7

Permessi per motocicli e ciclomotori

1. Per tutti i motocicli o ciclomotori di proprietà di residenti, proprietari di immobile e domiciliati può essere rilasciato un permesso che consente l'accesso, il transito, la fermata e la sosta all'interno della Zona a Traffico Limitato di competenza.
2. Il permesso di cui al punto 1 è gratuito ed ha la seguente durata:
 - per i residenti si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 7;
 - triennale per i proprietari di immobile;
 - annuale per i domiciliati.

Art. 8

Fruitori di garage

1. Le persone che utilizzano un garage sito in una delle Zone a Traffico Limitato possono chiedere uno o più permessi, compatibilmente con le dimensioni dello stesso garage, che consente soltanto l'accesso e il transito. La fermata e la sosta non sono autorizzate.
2. Se il soggetto richiedente il permesso non è proprietario del garage deve dimostrarne l'utilizzo tramite presentazione di denuncia di cessione di fabbricato, di contratto di locazione o apposita dichiarazione del soggetto proprietario dell'immobile.

Art. 9

Permessi per assistenza domiciliare a privati

1. Alle persone che prestano assistenza ad invalidi ed anziani residenti in una delle Zone a Traffico Limitato previste all'articolo 1, su presentazione di certificazione medica o di invalidità, può essere rilasciato un permesso provvisorio di circolazione gratuito della durata massima di tre anni, rinnovabile, che permette l'accesso, il transito e la fermata. La sosta è prevista per un periodo massimo di novanta minuti.
2. Se la persona assistita è anche titolare di permesso invalidi, il "permesso" di cui sopra avrà la stessa validità attestata dalla certificazione medica rilasciata dall'A.S.L. per ottenere il permesso invalidi.
3. Restano valide le limitazioni orarie previste per i residenti in Zona a Traffico Limitato "A" e "B" e di via Cesare Battisti.
4. Sono previsti un massimo di tre permessi di assistenza per ogni famiglia.
5. Può altresì essere rilasciato un permesso a soggetti che prestano assistenza a persone ricoverate presso strutture assistenziali presenti all'interno della Zona a Traffico Limitato, con le stesse limitazioni di cui al comma 1 e 2, nella misura di due permessi per ogni persona ricoverata.



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

Art. 9-bis

Permessi per visite nonni - nipoti

1. I soggetti che hanno necessità di accompagnare i propri figli di età inferiore ai dieci anni presso l'abitazione dei nonni paterni o materni residenti all'interno della Zona a Traffico Limitato possono chiedere un permesso gratuito con validità annuale, rinnovabile, sul quale possono essere indicate al massimo due targhe.
Analogha procedura si applica ai nonni che necessitano di riaccompagnare a casa i propri nipoti di età inferiore ai dieci anni residenti all'interno della medesima Zona a Traffico Limitato.
2. Tali permessi consentono in qualsiasi fascia oraria l'accesso, il transito, la fermata e la sosta massima di 15 minuti (da segnalare con disco orario od altra indicazione scritta).

Art. 10

Veicoli al servizio di persone esercenti una professione sanitaria o l'assistenza domiciliare e dei religiosi

1. Ai veicoli utilizzati dalle persone esercenti una professione sanitaria o l'assistenza domiciliare può essere consentito, per il tempo strettamente necessario alla loro prestazione, l'accesso, il transito, la fermata e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato.
2. Può essere altresì consentito l'accesso, il transito, la fermata e la sosta all'interno delle Zone a Traffico Limitato ai veicoli utilizzati dai religiosi, da loro assistenti o da chi presta la relativa assistenza.
3. I conducenti di uno dei veicoli muniti di permesso di cui ai precedenti commi devono trattenerli all'interno delle Zone a Traffico Limitato per il tempo strettamente necessario alle operazioni da compiersi. Essi hanno altresì l'obbligo di dichiarare, a richiesta, le condizioni professionali per l'accesso alle aree suddette, pena l'automatica applicazione delle sanzioni previste.
4. Gli esercenti una professione sanitaria muniti di permesso rilasciato da un altro Comune sono parimenti autorizzati alla circolazione nelle Zone a Traffico Limitato di cui alla presente regolamentazione, sempre nel rispetto delle disposizioni in essa contenute.
5. I permessi di cui al presente articolo sono gratuiti, con validità di tre anni.

Art. 11

Permessi di lavoro

1. Ai soggetti che svolgono l'attività all'interno della Zona a Traffico Limitato può essere rilasciato uno speciale permesso (a pagamento, validità annuale, mensile, settimanale o giornaliera) che consente, nelle fasce orarie previste, l'accesso, il transito, la fermata e la sosta per un tempo massimo di un'ora, in tutte le Zone a Traffico Limitato.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, per i veicoli adibiti al trasporto di merci preziose (gioielli, pellicce o simili) può essere rilasciato uno speciale permesso che consente la circolazione e la sosta davanti al negozio in cui devono compiere operazioni per il tempo strettamente necessario a compiere le stesse.



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

3. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, per i veicoli adibiti ai servizi di trasloco può essere rilasciato uno speciale permesso che consente la circolazione e la sosta in prossimità dell'immobile in cui devono compiere tali operazioni, per il tempo strettamente necessario a terminare le stesse.
4. Per comprovati motivi, le fasce orarie previste dalla presente regolamentazione possono essere derogate mediante rilascio di permessi provvisori; in casi di particolare e provvata necessità può inoltre essere derogato il tempo di sosta, fino ad un massimo di novanta minuti.
5. Su richiesta dell'interessato può essere rilasciato un unico permesso con l'indicazione di più veicoli, fino ad un massimo di tre; i veicoli in questione non potranno circolare contemporaneamente all'interno della Zona a Traffico Limitato.
6. Al fine di consentire più agevolmente le operazioni di carico e scarico merci sono inoltre istituite apposite zone opportunamente segnalate nei seguenti luoghi:
 - a) Piazza Marconi in corrispondenza del "Supercinema";
 - b) Via Ruggeri, in prossimità di Via del Platano;
 - c) Via Andrea Costa, in prossimità di Via Cavour;
 - d) Via L. Marini, in prossimità di Via Matteotti;
 - e) Via Cavallotti, dietro al Palazzo Comunale;
 - f) Via Piave;
 - g) Via L.De Bosis, in prossimità dell'incrocio con Via Battisti;
 - h) area antistante la chiesa Collegiata.In tali zone le operazioni di carico e/o scarico merci sono consentite gratuitamente con sosta per un tempo massimo di un'ora e comunque solo nelle fasce orarie previste.
7. Qualora per comprovate, straordinarie e inderogabili esigenze si rendesse necessaria la circolazione di un veicolo di peso complessivo a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate, può essere eccezionalmente rilasciato dall'Ufficio competente, dietro parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, uno speciale permesso di validità temporanea non superiore ad un mese. Sul permesso sono indicate le eventuali prescrizioni cui i conducenti devono scrupolosamente attenersi; in caso di inottemperanza delle prescrizioni si deve procedere al ritiro immediato del permesso.
8. I permessi temporanei sono rilasciati utilizzando i parchimetri (limitatamente alle zone "A", "B" e "D") o, nelle fasce orarie di apertura al pubblico, dalla Polizia Municipale con le stesse prescrizioni previste dal presente articolo.
9. Oltre che dalla Polizia Municipale, i permessi temporanei relativi alla zona "C", potranno altresì essere rilasciati da alcuni parchimetri appositamente abilitati allo scopo.
10. Dalle ore 8,00 alle ore 20,00, in caso di intervento occasionale da parte di imprese artigianali e/o di servizio all'interno della Zona a Traffico Limitato "C", il conducente/proprietario del veicolo può regolarizzare tali accessi entro 72 (settantadue) ore dall'ingresso nella zona a traffico limitato, comunicando in forma scritta o telematica alla Polizia Municipale la targa del veicolo, il giorno e l'orario di accesso e la sua motivazione, ed allegando obbligatoriamente un documento di valore legale attestante l'avvenuto intervento e il pagamento della prestazione e/o del diritto di chiamata da parte dell'utente finale. Rimane ferma la possibilità per tali imprese di munirsi di altro permesso di transito e sosta rilasciato dall'ufficio permessi ZTL (c/o Polizia Municipale) o dal parcometro abilitato al rilascio automatico di permessi (che si trova in via De Bosis, angolo via Battisti).



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

Art. 12

Permessi per titolari di attività all'interno delle Zone a Traffico Limitato

1. I titolari di attività commerciali, artigianali, museali, pubblici esercizi o studi professionali ubicati nelle Zone a Traffico Limitato possono chiedere uno speciale permesso gratuito che consente, nelle fasce orarie previste, l'accesso, il transito, la fermata e la sosta per un tempo massimo di un'ora, limitatamente alla Zona a Traffico Limitato in cui è sita l'attività. Tali permessi, ove non diversamente previsto, hanno validità legata al perdurare delle condizioni di rilascio, nel senso che cessano di avere validità solo quando il titolare cessa o cede a qualunque titolo l'attività; di conseguenza tali permessi non devono essere più rinnovati e quelli riportanti una data di scadenza devono considerarsi sempre validi fino al perdurare delle condizioni di rilascio, senza necessità di compiere operazioni di convalida o di rinnovo.
2. Può essere rilasciato un solo permesso per ogni attività, anche con l'indicazione di più veicoli, fino ad un massimo di tre; i veicoli in questione non potranno circolare contemporaneamente all'interno della Zona a Traffico Limitato.
3. Su richiesta dell'interessato il permesso di cui al comma 1 può essere rilasciato per una Zona a Traffico Limitato differente da quella in cui è sita l'attività.
4. Nel caso di attività avente un accesso secondario in una Zona a Traffico Limitato differente rispetto a quelle dell'accesso principale, può essere rilasciato un permesso che consente le operazioni di carico e/o scarico in entrambe le zone.
5. Possono, altresì essere concessi ulteriori permessi, fino a un massimo di due, per i mezzi utilizzati dal titolare dell'attività e dai suoi dipendenti, esclusivamente qualora tali mezzi possano sostare all'interno del parcheggio dell'attività medesima.
6. I soggetti che svolgono attività commerciali e di pubblico esercizio all'interno della Zona a Traffico Limitato Zona "C" possono preventivamente comunicare, nel numero massimo di cinque, le targhe dei veicoli muniti di attestazione ATP dei fornitori che abitualmente si recano nelle loro attività per le operazioni di carico. Tali veicoli devono essere adibiti a trasporto di merci deperibili per le quali è necessario rispettare il cosiddetto "ciclo del freddo" per motivi igienico-sanitari. La comunicazione in parola non comporta alcun onere economico a carico dell'interessato e consente ai veicoli segnalati l'accesso, il transito, la fermata e la sosta massima di 30 minuti, solamente nelle fasce orarie 6,30-12,30 e 15-17.
7. Qualora fosse necessario utilizzare un veicolo diverso da quelli di cui si è comunicata la targa, è necessario che l'esercente interessato ne comunichi, al massimo entro 72 ore dall'ingresso, tramite fax, posta elettronica o comunicazione scritta alla Polizia Municipale, i seguenti dati: data e orario d'ingresso, varco di ingresso, nominativo della ditta fornitrice e targa del veicolo.

Art. 13

Strutture ricettive ubicate all'interno della Zona a Traffico Limitato

1. I veicoli diretti al fine di soggiorno alle strutture ricettive ubicate all'interno delle Zone a Traffico Limitato possono in qualunque ora accedere e transitare fino a raggiungere il garage o il parcheggio della struttura ricettiva ovvero per uscirvi.
2. Ai titolari delle strutture ricettive ubicate all'interno delle Zone a Traffico Limitato, al fine di



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

consentire l'entrata e l'uscita dal garage o dal parcheggio da parte dei veicoli dei clienti, possono essere rilasciati permessi per l'accesso, il transito e la fermata nella misura di un permesso per ogni camera. La sosta per il carico e lo scarico dei bagagli è consentita solo nel caso di mancanza di posti auto in area privata ove parcheggiare il veicolo, per un tempo massimo di un'ora.

3. I permessi di cui al presente articolo sono gratuiti e di validità triennale.
4. I titolari delle strutture ricettive ubicate all'interno della zona "C" devono comunicare alla Polizia Municipale gli accessi dei veicoli diretti alla loro struttura nel termine tassativo di settantadue ore dall'ingresso, limitatamente a ogni singolo accesso, dando comunicazione del nome e cognome del cliente, targa del veicolo utilizzato, data e orario del primo ingresso, data e orario dell'ultima uscita, personalmente, tramite fax o e-mail.

Art. 13 bis

Permessi per veicoli al servizio delle persone portatrici di handicap

1. Ai veicoli al servizio delle persone portatrici di handicap, titolari dell'apposito contrassegno, è consentito l'accesso, il transito, la fermata e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato, nel rispetto delle norme del Codice della strada.
2. In caso di attivazione di strumenti automatici di rilevazione degli accessi, i titolari di pass per disabili dovranno preventivamente comunicare le targhe dei mezzi da loro utilizzati abitualmente (al massimo tre).
3. Qualora fosse necessario utilizzare un veicolo diverso da quelli di cui si è comunicata la targa, è necessario che l'interessato ne comunichi, al massimo entro settantadue ore dall'ingresso, tramite telefono, fax o posta elettronica, i seguenti dati: data e orario d'ingresso, nome e cognome del titolare del contrassegno, numero della targa, numero e data del contrassegno, nonché il comune che lo ha rilasciato. Ogni comunicazione telefonica dovrà sempre essere accompagnata da comunicazione scritta (fax, e-mail).

Art. 14

Permessi temporanei di circolazione

1. Qualora per comprovate e documentabili esigenze, nonché per garantire il regolare svolgimento di attività no profit, si rendesse necessaria la circolazione in una delle zone di cui al precedente articolo 1 di un veicolo che non beneficia di una delle deroghe stabilite nei precedenti articoli, può essere rilasciato uno speciale permesso temporaneo gratuito.
2. Il permesso di cui al punto 1 permette l'accesso, il transito, la fermata e la sosta per un massimo di un'ora.

Art. 15

Forma, composizione e rilascio dei contrassegni per le Zone a Traffico Limitato

1. Gli aventi diritto alla circolazione dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato devono munirsi dell'apposita modulistica rilasciata dalla Polizia Municipale, consistente nella dichiarazione



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

sostitutiva del titolare relativa al possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla presente regolamentazione.

2. La suddetta dichiarazione deve essere resa avanti al responsabile del procedimento presso la Polizia Municipale o allegando fotocopia del documento di riconoscimento.
3. Nel modello, il dichiarante attesta, sotto la propria responsabilità, la presa visione delle norme di cui alla presente regolamentazione.
4. I permessi vengono rilasciati dalla Polizia Municipale.
5. I permessi temporanei giornalieri, settimanali e mensili di cui agli articoli 11 e 14 possono essere richiesti anche verbalmente.
6. I permessi per le varie categorie di utenti interessati alla circolazione nelle Zone a Traffico Limitato saranno definiti nel dettaglio (colori, forma, dimensioni, ecc.) con provvedimento dirigenziale tenendo conto delle disposizioni contenute nella presente regolamentazione.
7. Per quanto riguarda i permessi soggetti a pagamento, si rimanda al provvedimento di approvazione delle tariffe per l'esatta indicazione delle stesse.
8. La regolarizzazione ai fini dell'imposta di bollo va effettuata sulle pratiche di richiesta del permesso in caso di primo rilascio ovvero in caso di duplicato per smarrimento.

Art. 16

Scadenza, revoche, sospensioni

1. Alla scadenza della validità dei permessi previsti dalla presente regolamentazione, gli interessati possono restituirli alla Polizia Municipale e possono riattivare gli adempimenti del caso per il rinnovo. Eccezionalmente per i permessi di durata annuale o superiore questi continuano ad avere validità per i 30 giorni successivi, a condizione che la richiesta venga presentata entro il termine di scadenza, e allegando a tale permesso la ricevuta della presentazione della richiesta di rinnovo.
2. In ogni caso, comunque, i permessi cessano di avere validità quando vengono a mancare, in capo ai titolari, i requisiti per il rilascio. In tali casi i permessi devono, di norma, essere restituiti alla Polizia Municipale oppure sarà questa ultima a curarne il ritiro, se possibile, una volta accertata l'inadempienza o il venir meno dei requisiti. Qualora il titolare continui ad utilizzare tale permesso all'interno delle Zone a Traffico Limitato, verrà sanzionato nei termini di legge.
3. In caso di cessione di proprietà di un veicolo munito di permesso, il titolare dello stesso ha l'obbligo di darne notizia entro settantadue ore alla Polizia Municipale, restituendo contemporaneamente il contrassegno.
4. In caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento del permesso, il titolare dello stesso deve, entro settantadue ore, darne comunicazione scritta alla Polizia Municipale che ne prenderà formalmente atto e provvederà a sostituire il vecchio permesso e ad emetterne uno nuovo.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal successivo articolo 22, ogni qualvolta venga accertato dagli Organi di Polizia un qualsiasi abuso nell'utilizzo del permesso di cui alla presente regolamentazione, questi possono procedere al suo immediato ritiro. In caso di reiterati ritiri, è possibile sospendere la validità del permesso per un periodo non superiore a trenta giorni; successivamente, in caso di ulteriori abusi, potrà essere disposta la



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

revoca del permesso.

6. Per quanto riguarda i permessi a pagamento l'eventuale revoca, restituzione o ritiro non dà diritto al rimborso di alcuna somma.

Art. 17

Norme generali di comportamento ed obblighi dei titolari di permesso

1. Gli utenti della strada che possono circolare all'interno delle Zone a Traffico Limitato devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza.
2. Sono comunque totalmente a carico degli utenti della strada tutte le responsabilità penali, civili ed amministrative derivanti da comportamenti tenuti all'interno delle Zone a Traffico Limitato.
3. E' fatto obbligo al conducente del veicolo e/o al suo proprietario o locatario di esibire, ad ogni richiesta degli Organi di Polizia, il permesso in ogni sua parte e di tenerlo esposto sulla parte anteriore del veicolo durante le soste.
4. Il contrassegno si riferisce tassativamente al veicolo in esso indicato. In caso di errore nell'indicazione di uno degli elementi identificativi delle parti, il titolare deve senza ritardo dare notizia alla Polizia Municipale, la quale provvede alla rettifica dei dati.
5. Non è in nessun caso consentito applicare sul parabrezza di un veicolo il permesso riassuntivo relativo ad un altro veicolo. In caso di accertamento si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada come per coloro che circolano privi di permesso, e quello esposto sul parabrezza è immediatamente ritirato dagli Organi di Polizia.

Art. 18

Matrimoni, funerali e cerimonie religiose

1. I veicoli utilizzati per il trasporto della sposa e dello sposo fino alle Chiese ubicate all'interno delle Zone a Traffico Limitato "C" possono accedere, transitare, fermarsi e sostare nella relativa Zona a Traffico Limitato nel rispetto di tutta la rimanente segnaletica e delle norme di comportamento. Rimangono esclusi dalla deroga di cui al presente articolo tutti gli altri veicoli che partecipano al corteo nuziale.
2. I veicoli utilizzati per il trasporto degli sposi diretti alla Residenza Municipale per il matrimonio con rito civile possono accedere e sostare in Piazza Ganganelli per il tempo strettamente necessario per la cerimonia; la sosta deve essere effettuata sul lato Rimini della piazza in corrispondenza dell'ingresso della Residenza Municipale. Rimangono esclusi dalla deroga tutti gli altri veicoli che partecipano al corteo nuziale.
3. Tutti i veicoli partecipanti al corteo funebre possono accedere, transitare, fermarsi e sostare nella relativa Zona a Traffico Limitato.
4. In deroga alle disposizioni previste dalla presente regolamentazione e rese note mediante la prescritta segnaletica, il corteo funebre può accedere alla Chiesa Collegiata da via Saffi e Piazza Balacchi e al termine della cerimonia religiosa è autorizzato ad effettuare il seguente percorso: Piazza Balacchi, Via A. Saffi, Via C. Battisti, Via L. De Bosis, Via Don Minzoni, P.tta R.



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

Molari, Via Cavour.

5. Il personale dipendente dell'impresa di pompe funebri incaricata del trasporto del feretro deve effettuare la scorta del corteo per tutto il suo tragitto provvedendo, se necessario, anche a fermare il normale flusso del traffico.
6. Possono essere rilasciati permessi temporanei gratuiti a persone che trasportano anziani o persone non autosufficienti ad assistere a cerimonie religiose in chiese site all'interno della Zona a Traffico Limitato "C". Tali permessi consentono l'accesso, il transito, la fermata e la sosta per un tempo massimo di un'ora.
7. Per i veicoli di cui ai commi 1, 3 e 6 del presente articolo deve essere chiesto un permesso gratuito per accedere, circolare e sostare all'interno della zona a traffico limitato; in tal caso si applica la procedura disposta dal successivo art. 21.

Art. 19

Veicoli di operatori commerciali su area pubblica

1. I veicoli utilizzati nell'esercizio della vendita su aree pubbliche da parte di operatori commerciali muniti dell'apposita autorizzazione amministrativa possono accedere e transitare nelle Zone a Traffico Limitato, e quindi fermarsi e sostare esclusivamente nei posteggi assegnati per l'esercizio dell'attività.
2. La deroga all'accesso, transito, fermata e sosta di cui al presente articolo è valida unicamente nelle giornate e durante gli orari previsti per i mercati, fiere, sagre e simili ed è subordinata a raggiungere il posteggio assegnato, ovvero ad uscirne alla fine della manifestazione.

Art. 20

Sagre, fiere, mercati e altre manifestazioni

1. Quando una delle aree di cui al precedente articolo 1 è interessata da mercati, sagre, fiere e altre manifestazioni, i titolari dei contrassegni dovranno attenersi alle prescrizioni della segnaletica provvisoria ed utilizzare percorsi ed aree di sosta consentiti.
2. Quando a causa delle manifestazioni di cui al precedente comma 1 risulti preclusa la possibilità di sosta all'interno degli spazi loro riservati, i taxi devono sostare nelle aree che verranno di volta in volta indicate dal soggetto che gestisce la manifestazione in accordo con la Polizia Municipale.

Art. 21

Regolarizzazione accessi

1. Per regolarizzare gli accessi dovuti a cause di forza maggiore per i quali non è possibile il tempestivo rilascio di un apposito permesso, il conducente/proprietario del veicolo deve dare comunicazione alla Polizia Municipale, entro settantadue ore dall'ingresso nella zona a traffico limitato, indicando la targa del mezzo, il giorno e l'orario di accesso e la sua motivazione, nonché la relativa documentazione giustificativa, utilizzando allo scopo anche proprie autocertificazioni.



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

Art. 22 **Sanzioni**

1. Il titolare di permesso per Zona a Traffico Limitato, anche nelle zone soggette a controllo elettronico, è obbligato all'esposizione del permesso stesso.
2. In tutti i casi di autorizzazione alla sosta a tempo determinato vige, oltre all'esposizione del permesso, anche l'obbligo dell'indicazione dell'orario di arrivo, mediante disco orario od altra indicazione scritta.
3. Ferme restando le sanzioni previste dal codice della strada, chiunque non esponga nella parte anteriore del veicolo l'apposito permesso, pur essendone titolare, o comunque violi i precetti della presente regolamentazione, è soggetto a sanzione amministrativa ed è ammesso al pagamento in via breve di Euro 25,00 e delle spese.

Art. 23 **Norme finali e transitorie**

1. L'Ufficio Tecnico Comunale, di concerto con il Comando di Polizia Municipale, è incaricato della individuazione di tutta la segnaletica necessaria all'esecuzione del presente atto. La segnaletica deve comunque essere sia di tipo verticale che orizzontale, soprattutto quando particolari esigenze richiedono una più incisiva visibilità degli obblighi, divieti e limitazioni espressi con la presente regolamentazione.
2. L'Ufficio Tecnico è incaricato dell'acquisto e della collocazione della segnaletica individuata ai sensi del precedente comma 1.
3. I permessi rilasciati ai sensi dell'ordinanza n. 167/Sind. del 15/11/2007 continuano ad avere validità fino alla loro scadenza, dopo di che possono essere rinnovati nel rispetto delle norme previste dal presente atto.
4. I permessi già emessi che prevedono la sosta a tempo vengono automaticamente adeguati alle nuove disposizioni.
5. Come previsto dall'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, contro la presente regolamentazione è ammesso ricorso entro sessanta giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità previste dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'affissione citata.
6. Alla Polizia Municipale e alle Forze di Polizia dello Stato è demandato il controllo dell'osservanza delle presenti norme.